

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **159/1981** (ECLI:IT:COST:1981:159)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **02/07/1981**; Decisione del **15/07/1981**

Deposito del **24/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16099**

Atti decisi:

N. 159

ORDINANZA 15 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 dei r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511

(responsabilità disciplinare dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, nel procedimento disciplinare a carico di Giannino Paolo, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanza in data 14 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che "tenga in ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere. o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario".

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 100 del 7 maggio 1981, e che non sono prospettati nuovi profili o argomenti che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga in ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'Ordine giudiziario sollevata con ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura in data 14 novembre 1980 in relazione agli artt. 21 primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma e, 108, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.